



Comune di Modena

Assessore all'Ambiente, Affari Generali
e Servizi Demografici

Modena, 7 settembre 2010

Prot. n. 107246/10

IL SINDACO

Richiamati:

- la Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n° 351 del 04.08.1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
- il D.M. n° 60 del 02.04.2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio";
- il D.M. n° 261 del 01.10.2002 "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351";
- la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 21.05.2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21.04.1999 n° 163, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge del 04.11.1997 n° 413, che reca "Norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" e in particolare l'art. 1, comma 2, così come modificato dal D.M. 60/2002, che stabilisce che "i sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi



restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267”;

- la D.G.R. n° 804 del 15.05.2001 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. n° 3 del 21.04.1999 “Riforma del sistema regionale e locale” in applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 351/99 e la D.G.R. n° 43 del 12.01.2004 recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122 L.R. n° 3/1999) già emanate con atto di giunta regionale n. 804/2001”;

Visti inoltre:

- la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada;
- l'Ordinanza Sindacale prot. 8570/98, relativa al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli;
- l'art. 30 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;

Visti altresì:

- gli artt. 136 bis, ter, quater e quinquies del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- la Legge del 24.11.1981 n° 689;

Considerato:

che il Comune di Modena ha aderito alla “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2010” promossa dall'Unione Europea;

ORDINA

nella giornata di **domenica 12 settembre 2010**, nelle fasce orarie **8.30 – 12.00 e 14.00 - 18.00**, **il divieto di circolazione di tutti i veicoli.**

Le restrizioni della circolazione riguardano l'area individuata nella planimetria costituente l'allegato n° 1 alla presente Ordinanza che è delimitata come segue:

Tangenziale Neruda - via Giardini - via Panni - via Salvo d'Acquisto - via Pallanza - via Pavia - via Vaciglio - via Montanari - via Campi - via Emilia Est - via Saliceto Panaro - via Minutara - via Divisione Acqui - viale dello Sport – via Divisione Acqui – Tangenziale Pasternak - via S. Caterina - via Malavolti - via Mar Adriatico - via Nonantolana - via Fanti - via Pico della Mirandola - via Padre Candido - via IV Novembre - viale Cialdini - via Zucchi - viale Italia.

Nella suddetta planimetria sono, inoltre, individuati i parcheggi scambiatori, che si riportano di seguito, nei quali sarà possibile lasciare gli autoveicoli per usufruire dei mezzi di trasporto



pubblico: polo scolastico Leonardo, polisportiva Corassori, Motorizzazione Civile, Direzionale Manfredini, istituti Guarini - Selmi, cinema Raffaello, Polisportiva Saliceta S. Giuliano, Parco Amendola Sud su via Panni, Parco della Repubblica su via Salvo d'Acquisto, centro commerciale "La Rotonda", centro commerciale "Le Torri", polisportiva Modena Est, centro commerciale "I Portali" e Palazzo dello Sport, piscina Pergolesi, polisportiva Villa d'Oro, centro commerciale "Torrenova", mercato ortofrutticolo via del Mercato, sede di HERA S.p.A. in via Razzaboni e New Holland-CNH, Cimitero S. Cataldo, Parcheggio OBI, Parcheggio Via Gottardi, Polisportiva G. Pini, Polisportiva Cognento, Polisportiva Baggiovara;

Le limitazioni alla circolazione non riguardano:

- I. i veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL, a metano; autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool – car), autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool – car);
- II. i veicoli EURO 4, conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive;
- III. i veicoli EURO 5, conformi al Regolamento (CE) n° 715/2007;
- IV. gli autoveicoli diesel EURO 3, conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive, dotati di filtro antiparticolato (FAP) dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero il concessionario che ha venduto il veicolo ne attesti la presenza con apposita autocertificazione;
- V. gli autoveicoli diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, almeno EURO 4 ai sensi dei D.M. 39/2008 e 42/2008 ed eventuali successive modifiche;
- VI. i ciclomotori EURO 2 ed EURO 3, conformi alla direttiva 97/24 CE Cap. 5 fase II e successive e motoveicoli EURO 2 ed EURO 3, conformi alla direttiva 2002/51 CE fase A e successive.

Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:

- I. veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), veicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e veicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n° 503;
- II. autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi e gli autoveicoli a noleggio con conducente;
- III. veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- IV. veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell'utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione), i lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico;



- V. veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- VI. autoveicoli per il trasporto di persone o animali per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante;
- VII. autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; autoveicoli dei cortei matrimoniali; autoveicoli di ministri di culto o di laici autorizzati ad esercitare funzioni religiose diretti o provenienti dalla celebrazione delle funzioni religiose o da luoghi in cui vengono esercitati servizi religiosi;
- VIII. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (es.: gas terapeutici, ecc.) veicoli adibiti al trasporto di latte e/o liquidi alimentari, prodotti deperibili (es.: frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, latticini, sementi, ecc.) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi;
- IX. veicoli degli ambulanti che si recano o ritornano dai mercati, degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- X. veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell'albergo;
- XI. veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro muniti di tesserino di riconoscimento) e veicoli adibiti al trasporto valori;
- XII. veicoli del servizio postale e dei corrieri muniti di iscrizione alla Camera di Commercio;
- XIII. veicoli degli operatori dell'informazione (giornali, emittenti televisive e radio), durante l'espletamento delle loro mansioni, muniti di tesserino di riconoscimento;
- XIV. veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno) muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa – lavoro;
- XV. veicoli che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Prefettura o dagli Enti Locali competenti e/o veicoli a servizio delle manifestazioni;
- XVI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI limitatamente alle manifestazioni organizzate;



Il divieto di circolazione riguarda tutti i veicoli che non hanno ottemperato alle prescrizioni previste dall'Ordinanza Sindacale prot. 8570/98 relativa all'esecuzione dei controlli obbligatori dei gas di scarico.

Per la zona a traffico limitato del Centro Storico oltre alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza valgono le disposizioni della specifica Ordinanza dirigenziale prot. 146999 IX.02 del 21/11/2008.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dal codice della strada.

Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria per l'uso di fotocopie ed uso improprio in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente ordinanza l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.


Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente codice della strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
- l'uso di fotocopie o l'uso improprio (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) di uno dei documenti indicati dalla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00 (pagamento in misura ridotta € 76,00).

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

p. IL SINDACO
L'Assessore all'Ambiente
f.to Simona Arletti

All. 1: area soggetta alle limitazioni della circolazione veicolare



PARCHEGGI

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 1 - Polo scolastico Leonardo (Bus 4-10-12) | 6 - Cinema Raffaello (Bus 1) | 11 - Centro commerciale "Le Torri" (Bus 4) | 16 - Centro commerciale "Torrenova" (Bus 3) | Parcheggi esterni all'area raffigurata |
| 2 - Polisportiva Corassori (Bus 1A-4-10-12) | 7 - Polisportiva Saliceta S. Giuliano (Bus 8) | 12 - Polisportiva Modena Est (Bus 1A-8) | 17 - Mercato ortofrutticolo (Bus 14) | - Polisportiva G. Pini, via la Torre 12 (Bus 3-5) |
| 3 - Motorizzazione Civile (Bus 4) | 8 - Parco Amendola Sud su via Panni (Bus 8) | 13 - Centro commerciale "I Portali" (Bus 8) | 18 - HERA e New Holland - CNH (Bus 13) | - Polisportiva Cognento, via Tonini 15 (Bus 10) |
| 4 - Direzionale Manfredini (Bus 1-10-12) | 9 - Parco della Repubblica (Bus 3-5) | 14 - Piscina Pergolesi (Bus 8) | 19 - Cimitero S. Cataldo (Bus 2) | - Polisportiva Baggiovara |
| 5 - Istituti Guarini - Selmi (Bus 1-10-12) | 10 - Centro commerciale "La Rotonda" (Bus 3-5) | 15 - Polisportiva Villa d'Oro (Bus 3-7-10-11-13-14) | 20 - Parcheggio OBI (Bus 1-8) | strada Cavezzo 27 (Bus 13A) |
| | | | 21 - Parcheggio via Gottardi (Bus 7-9) | |